

COMMISSIONE VII

DIFESA

9.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Proroga del termine previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari (Approvato dal Senato) (1148)	77
PRESIDENTE	77, 78
BARACETTI	78
CICCIOMESSERE	77, 78
SPINI	78

La seduta comincia alle 10,10.

LODOLINI FRANCESCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari (Approvato dal Senato) (1148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari », già approvato dal Senato nella seduta dell'11 dicembre 1979.

Poiché mi risulta che si stiano delineando intese tra i gruppi circa il seguito della discussione del disegno di legge in esame, propongo di sospendere brevemente la seduta.

CICCIOMESSERE. Il gruppo radicale non ha nulla in contrario ad accettare la proposta del presidente.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1980

BARACETTI. Il gruppo comunista concorda con il presidente sull'opportunità di sospendere la seduta.

SPINI. Anche il gruppo socialista è d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, sospendo la seduta per consentire ai gruppi di pervenire ad una intesa circa il seguito della discussione del provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

CICCIOMESSERE. Poiché è stata raggiunta un'intesa sulle questioni sollevate nel corso della precedente seduta, dichiaro, a nome del gruppo radicale, di ritirare gli emendamenti già depositati presso la presidenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 dicembre

1976, n. 898, è prorogato di un anno, anche agli effetti di cui al successivo quarto comma dell'articolo medesimo.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO